

Circolare per la Clientela - 18.4.2018, n. 7

On line l'elenco permanente dei soggetti 5 per mille - Ulteriori chiarimenti sull'iper ammortamento - Come ottenere i benefici sul gasolio ad uso autotrazione - I mezzi di pagamento idonei per la detraibilità IVA del carburante - Privacy: attenzione al modo in cui si trattano i dati personali - Errori 730 annullabili fino al 20 giugno - Le modalità per la fruizione degli oneri detraibili DSA - La Cassazione si pronuncia ancora su benefici prima casa

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'elenco permanente degli aventi diritto al 5 per mille, inoltre ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle conseguenze dell'acquisizione della perizia nel periodo d'imposta successivo a quello di interconnessione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha definito il modello e il software per richiedere i benefici sul gasolio per uso autotrazione, l'Agenzia delle Entrate individua i mezzi di pagamento idonei a consentire la detraibilità IVA del carburante, c'è tempo fino al 20 giugno per procedere a ad un nuovo invio del 730 precompilato nel caso di trasmissione con errori, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative per la fruizione degli oneri detraibili DSA, la Corte di Cassazione afferma che perde i benefici prima casa il soggetto che all'acquisto possiede già nel medesimo Comune un immobile ad uso abitativo adibito a studio professionale: questi i principali argomenti trattati nella Circolare

Soggetti interessati

IMPRESE	PROFESSIONISTI	PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">- 5 per mille: on line l'elenco permanente- Iper ammortamento: chiarimenti sui termini di acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa- Gasolio ad uso autotrazione: presentazione delle domande per ottenere il rimborso entro il 30 aprile 2018- Detraibilità IVA carburante: escluso soltanto il contante- Attenzione al modo in cui si trattano i dati personali e all'informativa resa: la condotta potrebbe configurare una pratica commerciale scorretta	<ul style="list-style-type: none">- Detraibilità IVA carburante: escluso soltanto il contante- Benefici prima casa: inammissibili con altro immobile anche se adibito a uso professionale	<ul style="list-style-type: none">- 730: errori annullabili fino al 20 giugno- Oneri detraibili DSA: modalità di fruizione- Benefici prima casa: inammissibili con altro immobile anche se adibito a uso professionale

SOMMARIO

1. 5 PER MILLE: ON LINE L'ELENCO PERMANENTE

2. IPER AMMORTAMENTO: CHIARIMENTI SUI TERMINI DI ACQUISIZIONE DELLA PERIZIA GIURATA DA PARTE DELL'IMPRESA

3. GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER OTTENERE IL RIMBORSO ENTRO IL 30 APRILE 2018

4. DETRAIBILITA' IVA CARBURANTE: ESCLUSO SOLTANTO IL CONTANTE

5. ATTENZIONE AL MODO IN CUI SI TRATTANO I DATI PERSONALI E ALL'INFORMATIVA RESA: LA CONDOTTA POTREBBE CONFIGURARE UNA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

6. 730 PRECOMPILATO: ERRORI ANNULLABILI FINO AL 20 GIUGNO

7. ONERI DETRAIBILI DSA: MODALITA' DI FRUIZIONE

8. BENEFICI PRIMA CASA: INAMMISSIBILI CON ALTRO IMMOBILE ANCHE SE ADIBITO A STUDIO PROFESSIONALE

1. 5 PER MILLE: ON LINE L'ELENCO PERMANENTE

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'elenco permanente degli aventi diritto al 5 per mille, che non dovranno più fare domanda di iscrizione. Disponibile anche lo scadenario per i nuovi enti.

1.1 5 per mille: elenco 2018

L'elenco permanente dei soggetti aventi diritto al 5 per mille è suddiviso per categoria:

- ricerca scientifica;
- ricerca sanitaria;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- enti del volontariato.

Sul sito è presente anche un motore di ricerca degli enti nell'elenco permanente.

L'Agenzia delle Entrate precisa che:

"Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2018 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione."

I soggetti iscritti all'elenco permanente hanno tempo fino al 21 maggio 2018 per segnalare eventuali errori derivanti dall'iscrizione, ed entro il 25 maggio l'Amministrazione finanziaria renderà disponibile l'elenco definitivo.

1.2 5 per mille: nuove iscrizioni

Al via anche la campagna relative alle nuove iscrizioni che seguirà il seguente scadenario:

- 7 maggio, data di scadenza l'iscrizione telematica per gli enti che richiedono per la prima volta l'accesso al beneficio e per quelli che non sono ancora inseriti nell'elenco permanente;
- 14 maggio, le Entrate pubblicheranno l'elenco degli iscritti al beneficio;
- 21 maggio, termine per segnalazione di eventuali errori;
- 25 maggio, pubblicazione dell'elenco permanente aggiornato;
- 2 luglio, termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive, all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e all'ufficio del Coni territorialmente competente, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
- 1° ottobre, scadenza per la regolarizzazione della domanda di iscrizione o delle successive integrazioni documentali, previo il versamento di una sanzione pari a 250 euro.

2. IPER AMMORTAMENTO: CHIARIMENTI SUI TERMINI DI ACQUISIZIONE DELLA PERIZIA GIURATA DA PARTE DELL'IMPRESA

Con la pubblicazione della Risoluzione n. 27/E del 09 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle conseguenze dell'acquisizione della perizia nel periodo d'imposta successivo a quello di interconnessione.

Per poter usufruire del beneficio fiscale derivante dall'applicazione in via extracontabile dell'iper ammortamento è necessario che siano rispettate simultaneamente le seguenti condizioni previste dalle Legge di Bilancio 2018:

- acquisto e pagamento del bene strumentale entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 se si dimostra di aver effettuato l'ordine con accettazione da parte del fornitore ed aver saldato almeno il 20% dell'intero importo entro il 31 dicembre 2018;
- entrata in funzione del bene ed interconnessione dello stesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante, e per i beni il cui valore unitario sia superiore a 500.000 euro di una perizia tecnica giurata di un esperto, attestante le caratteristiche tecniche e la sua idoneità all'interconnessione con la struttura dell'impresa.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che - nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione della perizia giurata avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione - la fruizione dell'agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui tutti i documenti siano stati acquistati dall'impresa.

In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

<p><i>Si ricorda che...</i></p>	<p>L'iper ammortamento è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2017, confermato poi nella Legge di Bilancio 2018. Riguarda il riconoscimento ai soli titolari di redditi d'impresa di una maggiorazione del 150% sul costo di acquisto di beni materiali strumentali di nuova produzione, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa così come previsto dal modello "Industria 4.0".</p> <p>Sono oggetto di agevolazione i beni materiali strumentali che possano essere "interconnessi" al sistema gestionale aziendale ed integrati con la rete di fornitura,</p>
--	---

	con coefficiente di ammortamento superiore al 6,5% (vedi DM 31/12/1988 ed allegato 3 della Legge di Bilancio 2017). Per i beni di valore superiore a 500.000 euro è necessario - ai fini delle fruibilità del beneficio - produrre una perizia tecnica rilasciata da un esperto che ne attesti le caratteristiche tecniche e la sua interconnessione all'interno della realtà aziendale.
--	--

3. GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER OTTENERE IL RIMBORSO ENTRO IL 30 APRILE 2018

Con la nota n. 35398 del 27 marzo 2018 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha definito il modello e il software per richiedere i benefici sul gasolio per uso autotrazione, utilizzato nel settore del trasporto, con riferimento ai consumi del primo trimestre del 2018 (1° gennaio 2018 - 31 marzo 2018).

Il suddetto software per la compilazione e la stampa della dichiarazione riferita al 1° trimestre 2018 è reperibile sul sito delle Dogane nella sezione Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2018.

Le domande possono essere presentate dagli interessati:

- in forma cartacea, presso l'Ufficio delle dogane territorialmente competente, insieme alla riproduzione dei relativi dati su supporto informatico (CD-rom, DVD, chiavette USB)
- tramite invio telematico, per gli utenti abilitati all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale (E.D.I.).

La misura del beneficio attribuito con riferimento ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018, ammonta a 214,18 euro per mille litri di prodotto. L'agevolazione è rivolta, come noto, ai soggetti esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate o attività di trasporto persone.

Il rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione può essere richiesto scegliendo tra due modalità:

- rimborso delle somme spettanti o
- utilizzo in compensazione.

Per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione nel modello F24 occorre esporre il codice tributo 6740, inserendo nel campo "rateazione" i caratteri "0118" (trimestre e anno di riferimento dei consumi); gli importi riconosciuti in compensazione non sono infine soggetti al limite di 250.000 euro disposto per la compensazione dei crediti d'imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1 co. 53 della L. 244/2007).

4. DETRAIBILITA' IVA CARBURANTE: ESCLUSO SOLTANTO IL CONTANTE

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 73203 del 2018, individua i mezzi di pagamento idonei a consentire la detraibilità IVA del carburante.

4.1 Detraibilità IVA carburante: il provvedimento delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate *"determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento*

per l'acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità IVA e la deducibilità della spesa da parte dell'operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio".

Il provvedimento è stato emanato per recepire quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 che prevede delle limitazioni alla detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità delle spese relative all'acquisto di carburanti.

I mezzi di pagamento ammessi sono dunque:

- carte di credito/debito e prepagate;
- bonifico bancario o postale;
- assegni;
- addebito diretto in conto corrente.

Escluso dunque il solo denaro contante.

Si ricorda che i nuovi limiti saranno operativi a partire dal 1° luglio 2018.

4.2 Detraibilità IVA carburante: carte carburante e buoni benzina

Tra i mezzi di pagamento ammessi, le Entrate includono anche:

- le carte rilasciate dalle compagnie petrolifere ai soggetti IVA, le cosiddette "carte carburante", che consentono di pagare in momenti diversi a quelli in cui avviene il rifornimento;
- i buoni e le ricaricabili che consentono ad imprese e professionisti di acquistare esclusivamente carburanti e lubrificanti.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che acquisti e ricariche di carte e buoni non possono essere effettuati con denaro contante, pena l'indetraibilità IVA e l'indeducibilità delle spese.

5. ATTENZIONE AL MODO IN CUI SI TRATTANO I DATI PERSONALI E ALL'INFORMATIVA RESA: LA CONDOTTA POTREBBE CONFIGURARE UNA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

Rendere informazioni ingannevoli sulla raccolta e l'uso dei dati personali, oltre che una violazione delle norme in materia di trattamento dei dati potrebbe rientrare tra le condotte punite dagli artt. 20, 21, 22, 24, 25 del Codice del Consumo, generando così pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato a tal proposito un'istruttoria nei confronti di un noto social network per presunte pratiche commerciali scorrette, in quanto la società proprietaria della piattaforma avrebbe reso agli utenti un'informativa privacy ingannevole, con riferimento alle modalità di raccolta dei dati dei propri utenti per finalità commerciali, comprese le informazioni prodotte dall'uso di app appartenenti a sue società collegate e dall'accesso a siti web di terzi. In sostanza, registrandosi alla piattaforma, i dati e le informazioni personali di un utente vengono automaticamente trasferite a società terze e siti web terzi ogni qual volta l'utente accede alla piattaforma e questo senza aver avuto la possibilità di prestare alcun consenso preventivo specifico, ma solo con un'autorizzazione generale. In particolare, l'opzione a disposizione dell'utente di rinunciare o meno a tale modalità di trattamento dei dati risulterebbe preimpostata, tramite spunta nell'apposita casella, sul consenso al trasferimento dei dati.

Secondo l'Autorità, tali comportamenti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25, del Codice del Consumo, in quanto, da un lato, mancherebbe da parte del social network un'informativa adeguata e chiara, in fase di attivazione dell'account e creazione del profilo dell'utente relativamente alle operazioni di raccolta e trattamento anche per scopi commerciali dei dati che egli cede, comportamento che violerebbe anche la normativa in materia di trattamento dei dati personali, in quanto trattamento di dati privo del suo fondamento giuridico, ovvero il consenso espresso e specifico dell'utente ritenuto necessario in tali circostanze, secondo le norme del regolamento n. 679 e in violazione dell'art. 13 in riferimento all'informativa privacy (parliamo ormai di GDPR, anche se al momento il riferimento dovrebbe essere ancora il Codice Privacy). Dall'altro, la società avrebbe esercitato un'illecita influenza nei confronti dei consumatori registrati, i quali, in cambio dell'utilizzo della piattaforma, presterebbero il consenso alla raccolta e all'utilizzo di tutte le informazioni che li riguardano (informazioni del proprio profilo, quelle derivanti dall'uso della piattaforma e dalle proprie esperienze su siti e app di terzi), in modo inconsapevole e automatico, tramite un sistema di preselezione del consenso e a mantenere l'originale autorizzazione generale per evitare di subire vincoli nell'utilizzo del servizio in caso di deselegione (condotta questa che viola anche i principi generali del Regolamento UE in materia di trattamento dati personali e quelli specificamente riferiti alla privacy by design e default).

Se venisse accertato quanto ipotizzato nell'istruttoria da AGCM, il suddetto comportamento commerciale violerebbe la diligenza professionale (art. 21 Codice del Consumo), in quanto contenente informazioni non rispondenti al vero che portano in errore il consumatore medio, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbe preso, ma oltre alla condotta di cui all'art. 21 qui delineata, il sistema descritto sarebbe anche illegittimo da un punto di vista omissivo, in quanto privo di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione consapevole. Ma tale pratica, a detta dell'AGCM, potrebbe infrangere anche gli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo risultando altresì aggressiva, in quanto, mediante coercizione la società limiterebbe considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al servizio e, pertanto, lo indurrebbe ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Si comprende bene come sia oltremodo importante, in particolar modo quando ci si rivolge a consumatori, rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, in quanto informazioni poco chiare, omissive o, in qualche modo, ingannevoli, la mancata richiesta del consenso specifico, espresso e inequivocabile laddove richiesto dalla legge sulla privacy e pratiche condizionanti potrebbero originare ulteriori condotte illecite con la conseguenza di essere perseguiti per la violazione di ulteriori e diverse norme.

6. 730 PRECOMPILATO: ERRORI ANNULLABILI FINO AL 20 GIUGNO

C'è tempo fino al 20 giugno per procedere a ad un nuovo invio del 730 precompilato nel caso di trasmissione con errori. Ad affermarlo l'Agenzia delle Entrate nella sezione FAQ dedicata.

6.1 730 precompilato: annullamento e nuovo invio entro il 20 giugno

L'Agenzia delle Entrate, nella sezione FAQ del sito dedicato alla dichiarazione precompilata (infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it), alla domanda "*Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730. Cosa posso fare?*", risponde:

"Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e

inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno."

Le Entrate ricordano inoltre che una volta avvenuto l'annullamento, nel sistema non risulterà alcuna dichiarazione in capo a quel determinato contribuente, che dovrà dunque provvedere ad un nuovo invio.

Dopo il 20 giugno sarà ancora possibile correggere la dichiarazione, ma utilizzando uno dei seguenti canali:

- presentando al CAF o al professionista abilitato un 730 integrativo, entro il 25 ottobre;
- trasmettendo, tramite l'applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 31 ottobre o il modello Redditi integrativo dopo il 31 ottobre.

Si ricorda che 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente.

<p><i>Si ricorda che...</i></p>	<p>Le scadenze relative al 730 precompilato, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 16 aprile 2018 il 730 precompilato è disponibile per la sola consultazione online;• il 2 maggio 2018 è la prima data utile per accettare, inviare o modificare il 730 precompilato;• se ci si avvale dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, il termine per la consegna del modello è fissato al 9 luglio 2018;• il 23 luglio 2018 è la scadenza fissata per l'invio della dichiarazione in via autonoma o se ci si avvale dell'assistenza di un CAF o di un professionista.
---------------------------------	---

7. ONERI DETRAIBILI DSA: MODALITA' DI FRUIZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 75067 del 2018, ha definito le modalità attuative per la fruizione degli oneri detraibili DSA di cui all'art. 15, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.

7.1 Oneri detraibili DSA: spese ammesse

"Per le spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2018, dai soggetti sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)", le detrazioni, nella misura del 19% delle spese sostenute, riguardano "l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere".

Dette spese sono detraibili fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

7.2 Oneri detraibili DSA: requisiti

Di seguito i requisiti necessari per accedere al beneficio:

- essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta

- nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA;
- il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla sopra citata certificazione;
 - le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, che indichi il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

8. BENEFICI PRIMA CASA: INAMMISSIBILI CON ALTRO IMMOBILE ANCHE SE ADIBITO A STUDIO PROFESSIONALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8429 del 2018, afferma che perde i benefici prima casa il soggetto che all'acquisto possiede già nel medesimo Comune un immobile ad uso abitativo adibito a studio professionale.

8.1 Benefici prima casa: il caso di specie

Il caso di specie riguarda un contribuente che ha ricevuto un avviso di liquidazione di imposte relativo all'acquisto di un immobile con i benefici prima casa.

"La CTR ha ritenuto che non poteva essergli riconosciuto il beneficio fiscale connesso all'acquisto di prima abitazione rispetto all'immobile oggetto di rogito [...], essendo il contribuente già proprietario di altro immobile sito nel medesimo comune".

8.2 Benefici prima casa: la sentenza della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8429 del 5 aprile 2018, conferma quanto stabilito dalla CRT affermando che l'espressione "casa di abitazione" ha sicuramente carattere oggettivo ed è quindi necessario attenersi al parametro oggettivo della classificazione catastale dell'immobile, indipendentemente dall'uso che si fa dello stesso (nel caso di specie l'immobile è adibito a studio professionale).

L'immobile in questione, infatti non ha mai subito la modifica catastale da A/2 ad A/10 e pertanto l'uso dello stesso non consente di accedere ai benefici fiscali per altro immobile nel medesimo Comune.